



SENT. 176/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Rita	LORETO	Presidente
Domenico	GUZZI	Consigliere relatore
Luisa	de PETRIS	Consigliere
Nicola	RUGGIERO	Consigliere
Ilaria Annamaria	CHESTA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al n. **60826** del registro di segreteria, proposto da:

- **OMISSIS**, rappresentata e difesa dall'avv. Maura Goletto, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Modena, Piazza Riccò, n. 2; indirizzo p.e.c. maura.goletto@ordineavvmodena.it,

appellante principale

- **OMISSIS**, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Luca Tamassia e Marianna Caretti, elettivamente domiciliato in Modena, viale del Sagittario, Traversa G, n. 41; indirizzi p.e.c.: luca.tamassia@ordineavvmodena.it,

marianna.caretti@ordineavvmodena.it,

appellante incidentale

	SENT. 176/2024	2	
		contro	
	- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per le Marche,		
	in persona del Procuratore regionale <i>pro-tempore</i> ,		
	<i>appellante incidentale</i>		
	- Procura generale della Corte dei conti, in persona del Procuratore		
	generale <i>pro-tempore</i> ,		
	avverso		
	la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per le Marche n. 13/2023,		
	pubblicata il 12 aprile 2023.		
	Visti gli atti del giudizio.		
	Nella pubblica udienza del 21 marzo 2024, con l'assistenza del segretario,		
	dott. Triolo Giovanni Luca, udito il relatore, cons. Domenico Guzzi, l'avv.		
	Goletto Maura, l'avv. Tamassia Luca e il Vice Procuratore generale, dott.		
	Fabrizio Cerioni.		
	FATTO		
	Con la gravata sentenza, la Sezione giurisdizionale regionale per le Marche,		
	in parziale accoglimento della domanda attorea, condannava il sig. OMISSIS		
	al pagamento, in favore della Provincia di Ascoli Piceno, della complessiva		
	somma di € 49.791,57 (di cui: € 24.691,57 a titolo di risarcimento del danno		
	derivato da illegittimi affidamenti diretti, in violazione delle disposizioni in		
	materia di tutela della concorrenza, per vari appalti di servizi alle ditte facenti		
	capo all'imprenditore OMISSIS e, sino a € 10.000,00, anche a titolo di danno		
	da tangente; € 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno da disservizio; €		
	5.100,00 a titolo di risarcimento del danno derivato dal parziale espletamento		
	di un corso di formazione affidato alla ditta IWH s.r.l.). Condannava, altresì,		

la sig.ra OMISSIS al pagamento, sempre in favore della Provincia di Ascoli Piceno, di € 13.000,00 a titolo di risarcimento del danno da tangente (di cui € 10.000,00, in solido con il OMISSIS), oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

Con la stessa sentenza veniva convertito in pignoramento il sequestro conservativo disposto *ante causam* sui beni dei convenuti fino a concorrenza dell'importo di condanna.

L'azione era stata avviata a seguito di una segnalazione di danno formulata dalla Guardia di Finanza di Ascoli Piceno in ordine a presunte condotte illecite commesse dai signori OMISSIS e OMISSIS e precisamente per:

- riconoscimento illegittimo di mansioni superiori da parte del primo alla stessa OMISSIS e la correlativa conciliazione stragiudiziale per l'importo di € 9.000,00, concordata dallo stesso OMISSIS in violazione del divieto di astensione (essendo legato alla OMISSIS da una relazione affettiva), con l'ulteriore esborso di € 3.109,60 a titolo di spese legali;

- frodi nelle forniture di servizi informatici alla Provincia, forniture affidate in appalto alla ditta IWH s.r.l. e alle ditte collegate SEA Gruppo s.r.l. e B4I s.r.l., facenti capo al suddetto sig. OMISSIS, nell'ambito di un sistema corruttivo volto a ottenere indebiti vantaggi personali;

- pagamento, da parte del OMISSIS, alla IWH di € 6.500,00 per un corso di formazione del personale, senza che lo stesso avesse avuto regolare svolgimento;

- illecita corresponsione di un corrispettivo per un incarico extraistituzionale conferito dalla suddetta azienda alla OMISSIS e ad altro dipendente della Provincia di Ascoli Piceno.

Dalle medesime condotte è scaturito un procedimento disciplinare – che aveva portato alla sospensione cautelare dal servizio del OMISSIS e all’assegnazione ad altro settore della OMISSIS – nonché il procedimento penale iscritto al n. 521/2021 R.G.N.R., nell’ambito del quale è stata recentemente emessa dal G.U.P. del Tribunale di Ascoli Piceno, in data 21/02/2024, un’ordinanza con cui si è dichiarata la nullità dell’avviso di conclusioni delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p. e della richiesta di rinvio a giudizio, per omissione della comunicazione di cui al comma 2-bis dell’art. 415-bis c.p.p. in discorso.

Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la sig.ra OMISSIS sulla base dei seguenti motivi di gravame:

1. *“errore di giudizio per insussistenza di una condotta dolosa e/o colposa grave”*. La OMISSIS contesta la pronuncia nei capi che l’hanno riconosciuta responsabile del danno da tangente, in quanto la somma di euro 3.000,00 ottenuta nel marzo 2020 dall’amministratore della IWH srl non avrebbe a suo dire potuto essere messa in correlazione con le determine dirigenziali n. 536 e n. 537 del 2021 concernenti l’affidamento di appalto di servizi alla suddetta ditta, primo perché trattavasi di un mero prestito, secondo perché la somma era stata ottenuta circa un anno prima dell’adozione di detti provvedimenti, terzo perché in qualità di semplice impiegata d’ordine non avrebbe potuto incidere sulle procedure di affidamento. Quanto all’ulteriore importo di euro 5.000,00 corrispostole dalla IWH s.r.l., anche in questo caso la somma non avrebbe potuto essere messa in correlazione con la determina di affidamento n. 1404 del 17 dicembre 2020 assunta dal OMISSIS in favore della ditta, ciò in quanto si trattava di un corrispettivo per l’espletamento di un incarico

extraistituzionale regolarmente autorizzato dall'amministrazione

d'appartenenza e in assenza di qualsivoglia conflitto d'interesse, come invece

erroneamente sostenuto dal primo giudice; non meno erronea sarebbe la

sentenza impugnata per averle ascritto un danno da tangente, sempre per

l'importo di euro 5.000,00, in relazione all'incarico conferito dalla ditta IWH

s.r.l. al sig. OMISSIS quale compenso illecito per l'adozione delle determine

n. 800 e n. 801 del 2021, anch'esse di affidamento di servizi. In definitiva,

l'accusa erariale sarebbe priva dei suoi elementi essenziali tanto sotto il profilo

oggettivo che sotto quello soggettivo dell'elemento psicologico;

2. "error in iudicando in ordine al quantum della voce danno erariale.

Contraddittorietà ed ingiustizia manifesta. violazione dell'art. 150, del d.l. n.

34/2020, convertito, con modificazioni in l. 17 luglio 2020, n. 77".

L'interessata contesta la quantificazione del danno siccome operata in

violazione delle sopra citate norme che avrebbero invece richiesto il calcolo

al netto degli oneri fiscali e non al lordo degli stessi, come erroneamente

statuito in sentenza.

In conclusione, la sig.ra OMISSIS chiede in via principale una sentenza di

totale "assoluzione" dagli addebiti formulati a suo carico; in subordine,

chiede la riduzione del *quantum* di condanna.

Con atto depositato il 13 giugno 2023 ha presentato appello incidentale il sig.

OMISSIS, sulla base dei seguenti motivi di gravame:

1. "contraddittorietà ed ingiustizia manifesta. violazione art. 17, comma 1-bis

del d.lgs. n. 165/2001. violazione dell'art. 15, comma 2, ultimo periodo, del

Ccnl 21/5/2018. violazione dell'art. 49 comma 3 del d.lgs. n. 267/2000.

erroneità della sentenza impugnata per violazione del principio della c.d.

autoresponsabilità dell'amministrazione danneggiata di cui all'art. 1227 c.c.

travisamento dei fatti e dei presupposti. violazione dei criteri di prova

presuntiva (art. 2729 c.c). omessa e/o erronea valutazione delle prove.

violazione del regolamento della provincia di Ascoli piceno sugli incarichi

extra-istituzionali al personale dipendente, approvato con decreto

presidenziale n. 282 del 31.12.2015. omesso esame dei documenti offerti.

assenza di dolo con esplicito riferimento all'art. 21 (responsabilità erariale)

del d.l. n. 76 del 16/7/2020. erroneità della sentenza in relazione all'elemento

soggettivo della condotta. erroneità della sentenza impugnata per

insussistenza di una condotta dolosa e/o colposa grave. erronea

quantificazione del danno ed illegittima duplicazione dello stesso. violazione

dell'art. 1, comma 2, l. 14-1-1994, n. 20. erroneità della sentenza impugnata

per non avere accolto l'eccezione di prescrizione. violazione del principio del

contraddittorio e/o di difesa". Con detto motivo, il sig. OMISSIS ha

contestato tutti i profili di responsabilità addebitatigli dal primo giudice.

Quanto al danno da omessa concorrenza per via dell'affidamento diretto alle

Società IWH s.r.l., B4I S.r.l. e Sea Group S.r.l. di appalti di servizi,

l'appellante ha dedotto l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice

*nell'avere ritenuto il danno *in re ipsa*, senza cioè considerare che il danno da*

lesione della concorrenza sarebbe tipico della giurisdizione amministrativa e

occorrerebbe provarlo in modo puntuale nei confronti dell'impresa

pretermessa dalla procedura a evidenza pubblica. La prova non sarebbe stata

in tale caso raggiunta anche perché, non ricorrendo alcun profilo di

occultamento, il danno si sarebbe comunque prescritto per il periodo 2015-

2021. In ogni caso, le determinazioni censurate dal primo giudice sono state

sottoscritte da altro funzionario munito di regolare delega. Quanto al danno da mancato svolgimento del corso di formazione, l'appellante ha rimarcato l'erroneità della sentenza per non aver considerato che detto corso ben avrebbe potuto tenersi con modalità diverse dalla presenza. Contrariamente a quanto si assume in sentenza, le dichiarazioni rese dalla ex dipendente della IWH S.r.l., OMISSIS, circa le attività svolte con il telefono e/o via mail avrebbero dovuto essere considerate probanti del fatto che i corsi si erano effettivamente tenuti nei mesi di novembre e dicembre 2020 vieppiù viste le restrizioni legate al periodo pandemico. Il primo giudice, peraltro, non ha affatto preso in considerazione il ruolo svolto dall'ing. OMISSIS quale fruitore quasi esclusivo del servizio fornito dall'IWH s.r.l. e, dunque, l'unico in grado di poter programmare una procedura di gara con l'indicazione dei necessari parametri. Il OMISSIS ha, inoltre, contestato il danno da tangente, ancorché assorbito nel danno da lesione dei diritti della concorrenza, sia con riferimento all'incarico extraistituzionale della OMISSIS, sia con riguardo all'incarico conferito al dipendente OMISSIS; infine, ha contestato il danno da disservizio, deducendone l'insussistenza per assenza di qualsiasi interruzione del sinallagma contrattuale lavorativo e per mancanza di prova del danno stesso. Con particolare riferimento all'elemento soggettivo del dolo, l'appellante ha lamentato la mancata considerazione da parte del primo giudice della novella recata dall'art. 21 del decreto-legge n. 76/2020.

2. "error in iudicando in ordine al quantum della voce danno erariale. contraddittorietà ed ingiustizia manifesta. Erroneità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 150, del d.l. n. 34/2020, convertito, con modificazioni in l. 17 luglio 2020, n. 7". Anche in questo caso si contesta la

quantificazione del danno in quanto calcolato al lordo degli oneri fiscali e non al netto degli stessi.

L'appellante ha pertanto concluso con la principale domanda di assoluzione da ogni addebito erariale; in via subordinata domanda la riduzione del danno ritenuto eventualmente ascrivibile.

In data 10 luglio 2023, anche la Procura regionale per le Marche depositava atto d'appello incidentale, con cui, dopo avere contestato tutti i motivi di impugnazione proposti dalle parti private, formulava i seguenti profili di gravame incidentale:

1. *“error in iudicando per travisamento dei fatti e insufficienza e contraddittorietà della motivazione con riferimento alle vicende legate al riconoscimento delle mansioni superiori”*. Sostiene in proposito il requirente territoriale che dagli atti di causa, grazie alle acquisizioni documentali della Guardia di Finanza presso gli uffici provinciali, non sarebbe emerso lo svolgimento da parte della OMISSIS di alcuna mansione superiore rispetto al profilo professionale effettivamente ricoperto, mansioni che avrebbero giustificato un più favorevole inquadramento in organico;

2. *“error in iudicando per travisamento dei fatti e insufficienza e contraddittorietà della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento del danno da disservizio nei riguardi della OMISSIS”*.

Secondo la Procura regionale sarebbero evidenti, alla luce delle condotte tenute dalla OMISSIS in connivenza con il sig. OMISSIS, le condizioni per ravvisare il danno da disservizio sub specie di esercizio illecito di pubbliche funzioni.

3. *“error in iudicando per travisamento dei fatti e insufficienza e*

contraddittorietà della motivazione con riferimento all'individuazione delle condotte illecite e alla quantificazione delle poste di danno a carico di OMISSIS OMISSIS OMISSIS". Il primo giudice avrebbe errato sia per ciò che concerne la collocazione del danno da tangente, erroneamente assorbito nel danno da lesione della concorrenza, sia per quanto riguarda la rideterminazione al ribasso (euro 5.000 anziché euro 6.500) del danno da pagamento di compensi per corsi di formazione mai svolti.

La Procura regionale pertanto concludeva con la domanda di riforma della sentenza gravata in conformità alle deduzioni e ai motivi proposti con l'appello incidentale.

In data 21 agosto 2023, il sig. OMISSIS depositava un ulteriore atto d'appello incidentale, qualificato come "*sostitutivo*" del precedente gravame e motivato con la necessità di opporre argomentazioni all'appello incidentale della Procura regionale.

Attraverso tale atto, proposto con l'assistenza del legale Luca Tamassia ma anche con il ministero difensivo dell'avv. Marianna Caretti precedentemente non investita di *procura ad litem*, il OMISSIS ha sostanzialmente riproposto le stesse argomentazioni svolte con lo scritto iniziale, così contestando l'appello di Procura e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni precedentemente rassegnate.

In data 29 febbraio 2024, la sig.ra OMISSIS ha depositato una memoria illustrativa per contestare le argomentazioni esposte dalla Procura regionale con l'appello incidentale e per ribadire i motivi del proprio gravame, chiedendo in conclusione la reiezione dell'appello di Procura e l'accoglimento delle proprie tesi difensive.

In data 6 marzo 2024, sempre il sig. OMISSIS ha depositato una memoria difensiva per ribadire l'insussistenza di condotte di danno, sia sotto il profilo soggettivo del dolo che sul piano causale delle condotte osservate, tanto per il danno derivante dalla conciliazione sottoscritta con la sig.ra OMISSIS, quanto per gli altri profili di addebito riconosciuti nella sentenza impugnata.

Con atto depositato in data 11 marzo 2024 ha rassegnato le proprie conclusioni la Procura generale.

Dopo aver ripercorso in fatto le vicende che hanno contrassegnato l'odierno procedimento, evidenziando il ruolo svolto da ciascun appellante nel contesto della prospettazione accusatoria riportata nell'atto di citazione, la Procura generale ha esaminato e contestato i motivi di gravame proposti dai sig.ri OMISSIS e OMISSIS, deducendone per ognuno l'infondatezza in diritto e chiedendone la reiezione tanto per ciò che riguarda l'eccezione di prescrizione sollevata dal OMISSIS, quanto per ciò che concerne il merito a fronte di condotte, peraltro sanzionate sul piano disciplinare e di sicura rilevanza penale, indubbiamente fonte, sì come connotate dall'elemento soggettivo del dolo, delle poste di danno postulate dal requirente territoriale.

Riguardo all'appello incidentale di parte pubblica, la Procura generale ha condiviso gli argomenti svolti a carico della sentenza gravata.

In conclusione, non ravvisando le condizioni per una riduzione del danno ascritto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha chiesto il rigetto degli appelli privati e l'accoglimento dell'appello di Procura, con condanna degli appellanti OMISSIS e OMISSIS alle spese di giudizio senza alcun oscuramento dei dati personali degli stessi e degli altri soggetti coinvolti negli illeciti.

	SENT. 176/2024	11	
	In udienza le parti hanno esposto gli scritti in atti, argomentando su tutti i		
	motivi di gravame, sia principale che incidentale, proposti dai soccombenti in		
	primo grado e dalla Procura regionale, per insistere sull'accoglimento delle		
	conclusioni rispettivamente rassegnate.		
	Esaurito il dibattimento, la causa è stata trattenuta in decisione.		
	Considerato in		
	DIRITTO		
	I. In via preliminare, ai sensi dell'art. 184 c.g.c., gli atti d'appello devono		
	essere riuniti in quanto proposti avverso la medesima sentenza.		
	II. Sempre in via preliminare, va ritenuto senz'altro ammissibile l'atto		
	d'appello incidentale <i>“sostitutivo”</i> del primo, proposto dal sig. OMISSIS.		
	In proposito si deve infatti osservare che la <i>“notifica di un primo atto di</i>		
	<i>appello avvia una dinamica impugnatoria al fine di pervenire alla definizione</i>		
	<i>della lite e dimostra conoscenza legale della sentenza da parte</i>		
	<i>dell'impugnante. Ne consegue che qualora questi, prima che sia giunta</i>		
	<i>declaratoria di inammissibilità od improcedibilità, notifichi una seconda</i>		
	<i>impugnazione, quest'ultima deve risultare tempestiva in relazione al termine</i>		
	<i>breve decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione”</i>		
	(Cassazione SS.UU. n. 21864/2007; idem, n. 12084/2016).		
	Nel caso di specie risulta che la prima impugnazione è stata dal OMISSIS		
	notificata in data 15 giugno 2023, mentre la notificazione del secondo atto		
	d'appello è stata effettuata in data 11 luglio 2023, quindi entro il termine		
	<i>“breve”</i> individuato dall'indicata giurisprudenza oltre il quale il secondo atto		
	si sarebbe dovuto considerare inammissibile.		
	III. Tanto premesso, osserva il Collegio che, come accennato in narrativa, gli		

appelli mirano alla riforma di una sentenza con la quale il primo giudice è stato chiamato a giudicare su differenti poste di danno, in particolare sul danno da affidamento illegittimo di appalti di servizi con lesione dei diritti della concorrenza, su quello da corresponsione di tangenti, sul danno da disservizio, poste tutte riconducibili ai comportamenti dolosamente perpetrati dai sig.ri OMISSIS e OMISSIS a carico della Provincia di Ascoli Piceno della quale erano dipendenti.

III.1 Seguendo l'ordine di proposizione degli appelli e dunque prendendo dapprima in esame l'impugnazione principale della sig.ra OMISSIS, occorre prima di tutto rammentare che la stessa ha riportato condanna relativamente al danno da tangente per l'importo di euro 13.000,00, pertanto il suo atto d'appello è rivolto a contestare le ragioni poste dal primo giudice a sostegno di siffatta decisione.

Con i primi due motivi di gravame, l'interessata infatti lamenta l'errore di giudizio che inficerebbe la sentenza impugnata in ordine alla valutazione dei fatti di causa, segnatamente della condotta causale alla stessa attribuita, nonché riguardo alla connotazione dolosa della stessa, posto che nessun elemento in atti avrebbe consentito di qualificare il suo operato non solo in termini di dolo ma nemmeno di colpa grave.

A tale proposito, la OMISSIS ha opposto che le mansioni riconducibili alla categoria professionale ricoperta nell'organico dell'ente (cat. C) giammai le avrebbero consentito di assumere un ruolo causale determinante nell'affidamento degli appalti alle aziende facenti capo al sig. OMISSIS, essendo quelle da lei espletate attività sostanzialmente riconducibili a un ruolo di mera esecuzione, quindi privo di qualunque valenza decisionale.

Dalla sua estraneità allo schema corruttivo prospettato dal requirente e accolto dal primo giudice discenderebbe l'insussistenza dell'elemento soggettivo, non potendosi ravvisare, secondo l'appellante, nel comportamento dalla stessa osservato, alcun profilo di dolo, di inescusabile negligenza, di imperizia o di assoluto disinteresse per i compiti d'istituto, né vi sarebbe stato "*dolo secondo l'accezione di cui all'art 21 comma 1 del D.L n. 76/2020*".

Le argomentazioni difensive esposte nei suindicati motivi sono connotate da evidente connessione, giacché volte a escludere la sussistenza dei requisiti fondanti la responsabilità amministrativa, pertanto possono essere esaminate congiuntamente.

Tuttavia, prima di ogni altra considerazione occorre puntualizzare che la responsabilità per la percezione di tangenti in danno dell'amministrazione d'appartenenza per complessivi euro 13.000,00 è stata prospettata a carico della OMISSIS con riferimento: a) a una dazione di denaro pari a euro 3.000,00 effettuata in suo favore dal sig. OMISSIS in data 27 marzo 2020 e ricondotta dal requirente alle determine n. 536 e n. 537 del 2021, sottoscritte dal segretario generale della Provincia di Ascoli Piceno e rispettivamente riguardanti la realizzazione di una piattaforma *software* per la gestione e la pianificazione degli interventi di sanificazione, a fronte di un impegno di spesa lordo di € 30.500,00, da parte della ditta B4I s.r.l. (det. n. 537 del 21.04.2021), e di una piattaforma per la formazione *e-learning*, da parte di SEA Gruppo s.r.l. e IWH s.r.l., per un costo preventivato di € 74.100,00 (det. n. 536 del 21.04.2021); b) al conferimento di un incarico da parte del suddetto OMISSIS, nella qualità di amministratore della società IWH s.r.l., sempre in favore della OMISSIS, per un corrispettivo pari ad euro 5.000,00 lorde; c) all'affidamento

di un incarico, sempre da parte della società IWH s.r.l., al sig. OMISSIS, anch'egli dipendente dell'ente Provincia ascolana, con un compenso di euro 5.000,00 lordi, finalizzato alla produzione di un database aggiornato delle aziende della Pubblica amministrazione.

Oltre a quanto precede, occorre ancora precisare che all'esito dell'attività investigativa condotta dalla Guardia di Finanza e compendiata in ben tre relazioni informative anche per la parte della responsabilità erariale, è stato avviato un procedimento penale ancora pendente presso il Tribunale di Ascoli Piceno sia a carico della OMISSIS che del OMISSIS, per vari reati contro la pubblica amministrazione tra cui il reato di corruzione, in relazione al quale in data 28 marzo 2022 è stato emesso l'avviso di conclusioni delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p., con richiesta di rinvio a giudizio.

Ed è proprio avvalendosi del corredo indiziario desumibile dal materiale investigativo acquisito dalla polizia giudiziaria che il primo giudice ha fondatamente esaminato le condotte causali e ravvisato in esse l'elemento soggettivo del dolo sulla base di un corredo indiziario correttamente ritenuto grave, preciso e concordante verso l'affermazione della responsabilità erariale dell'appellante.

Va al riguardo rammentato che, pur in mancanza di una pronuncia penale passata in giudicato, in forza dell'autonomia che connota la giurisdizione contabile rispetto a quella di qualsiasi altro plesso giudicante, il giudice della responsabilità erariale può ben formare il proprio convincimento valutando gli elementi di causa *ex artt. 115 e 116 c.p.c.*, ancorché formati nel contesto di differenti procedimenti, ciò anche in coerenza con il principio della *"circularità delle prove"* (Sez. II App. n. 97 del 2020, *idem*, n. 246 del 2023;

Sez. App. Sicilia n. 30 del 2024) e in assenza nel vigente ordinamento di “norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova” (cfr. Cass. 1° settembre 2015, n. 17392; *idem*: Cass. 26 giugno 2015, n. 13229; Cass. 4 giugno 2015, n. 12577; Cass. 25 marzo 2004, n. 5965; Corte conti, Sez. II App. n. 75 del 2020, *idem*, n. 56 del 2022 e n. 278 del 2023), a nulla rilevando che l’avviso di conclusioni delle indagini preliminari e la relativa richiesta di rinvio a giudizio riguardanti il caso di specie, sia stato poi annullato con ordinanza del GUP presso il Tribunale ascolano in data 21 febbraio 2024, ciò nella considerazione del fatto che, come può agevolmente ricavarsi dalla piana lettura di detta ordinanza, l’annullamento è dipeso esclusivamente dall’omissione della comunicazione alle parti prevista dal comma 2 *bis* dell’art. 415 *bis* c.p.p., dunque non per motivi attinenti al merito delle indagini esperite.

Di dette coordinate interpretative il primo giudice ha fatto buon governo, avendo, infatti, compiutamente dato conto degli elementi che, in contrario avviso con le tesi difensive della OMISSIS, peraltro sovrapponibili alle argomentazioni svolte con i motivi di appello in esame, facevano ritenere sussistente sia la condotta causale, sia l’elemento soggettivo del dolo.

Ed invero, riguardo all’asserita impossibilità da parte della OMISSIS di poter incidere sotto il profilo causale sull’affidamento degli appalti per forniture e servizi in cambio di denaro o di diversa utilità, ritiene il Collegio di dover da subito precisare con riguardo a tutte e tre le articolazioni tangenzialità sopra elencate, che ciò che deve avere rilevanza ai fini della prospettata responsabilità non può certo essere la qualifica professionale formalmente rivestita dal dipendente nell’organico dell’amministrazione di appartenenza,

ma il ruolo oggettivamente svolto in riferimento alle diverse situazioni fattuali

descritte in citazione e all'effettiva idoneità della condotta realmente osservata

a incidere sul piano causale nella formazione del danno.

Ebbene, ciò è quanto si è verificato nel caso in esame.

Difatti, quanto all'importo di 3.000,00 euro, che per la OMISSIS costituirebbe

il corrispettivo di un prestito e che le è stato corrisposto dal OMISSIS il 27

marzo 2020, ovvero un mese prima delle determine n. 536 e n. 537 assunte il

21 aprile 2021, il primo giudice - dopo aver condivisibilmente spiegato, per

un verso, che la non coincidenza temporale tra l'utilità ricevuta e il favore

elargito dal pubblico dipendente non può avere alcuna valenza esimente

dell'eventuale responsabilità, in quanto il concetto di atto illecito nel reato di

corruzione *“va inteso in senso ampio, ossia comprensivo di qualsiasi attività*

posta in essere dal pubblico ufficiale nello svolgimento delle sue funzioni” e,

per altro verso, osservato che, a questa stregua, nessun rilievo può avere la

circostanza che a sottoscrivere le determine di affidamento sia stato il

segretario generale, in quanto ciò è avvenuto proprio a seguito della

proposta/segnalazione delle ditte affidatarie formulata dal OMISSIS

unitamente alla OMISSIS e dell'istruttoria svolta da quest'ultima con la

predisposizione degli schemi dei provvedimenti – ha fondatamente

valorizzato la gravità degli indizi risultanti dalla trascrizione delle

intercettazioni telefoniche di cui aveva dato conto la Guardia di Finanza, in

particolare sottolineando come dall'intercettazione V.1373.2 del 5.7.2021

emergesse l'effettività della *“donazione”*, così definita, di euro 3.000,00,

mentre dalle altre intercettazioni, in particolare dalla n. V.5.2 del 17.06.2021

- RIT n. 46/2021, fra OMISSIS e OMISSIS, n. T.76 del 21.06.2021 - RIT n.

45/2021, fra OMISSIS e OMISSIS, n. V.962.2. del 02.07.2021 - RIT n. 46/2021, fra OMISSIS e OMISSIS, n. V.721 del 07.07.2021 - RIT n. 48/2021, fra OMISSIS e l'amica OMISSIS, n. T.541 del 07.07.2021 - RIT n. 45/2021, fra OMISSIS e un suo collaboratore, potesse desumersi il ruolo realmente svolto dalla OMISSIS nel sistema corruttivo perpetrato in danno dell'amministrazione, attraverso l'istruttoria e la predisposizione, dalla stessa svolte, delle determine di affidamento dei sopra indicati appalti a ditte riconducibili al OMISSIS in palese violazione degli artt. 36, comma 1, e 42, d.lgs. n. 50/2016, tant'è che, infatti, il segretario generale, una volta avvedutosi di detta illegittimità immediatamente provvedeva all'annullamento in autotutela di entrambe le determinazioni n. 536 e n. 537 previamente adottate.

Nello stesso arco temporale in cui è stato effettuato il bonifico di euro 3.000,00 si colloca anche l'incarico conferito alla OMISSIS dalla società IWH s.r.l. del sig. OMISSIS, incarico difatti iniziato il 5 ottobre 2020 e compensato con un corrispettivo di euro 5.000,00 lorde per un'attività che, secondo la Procura regionale, sarebbe stata del tutto fittizia sì come anch'essa riconducibile al sistema corruttivo fatto di scambi di favori e altre utilità tra la OMISSIS e il OMISSIS e in particolare finalizzato a rappresentare la mercede per l'affidamento alla IWH s.r.l. dell'appalto per lo svolgimento di corsi di formazione rivolti al personale dell'Ufficio Patrimonio, verso un corrispettivo di € 6.500,00, di cui alla determina dirigenziale n. 1404 del 7 dicembre 2020 assunta dal OMISSIS.

Il primo giudice ha condiviso siffatta impostazione e ad avviso del Collegio lo ha fatto del tutto fondatamente.

In primo luogo, nella gravata sentenza si è osservato che tale incarico e l'assegnazione alla IWH dell'appalto per i corsi di formazione hanno dato rispettivamente origine a imputazioni per i reati di corruzione ex art. 318 c.p. e di truffa ex art. 640, c. 2, c.p. (in quanto i corsi non si erano tenuti); in secondo luogo ha evidenziato che dalla determinazione n. 585 del 3 giugno 2020 si evinceva che la OMISSIS, oltre a essere assegnata alla struttura "Economico finanziaria ed entrate", nella misura del 50%, era però anche incardinata, al 50%, presso la Stazione Unica Appaltante.

Tanto premesso, il primo giudice osservava che dalle conversazioni intercettate (n. V.584.2 dell'1.07.2021 e RIT n. 48/2021) era possibile desumere che la OMISSIS aveva insistito con il OMISSIS per il conferimento di tale incarico e che era stata ampiamente supportata dal personale della stessa IWH s.r.l. anche per la relazione sull'attività svolta, col che era pertanto possibile affermare la sostanziale fittizietà dell'incarico stesso, in quanto di fatto espletato con il supporto della stessa ditta che lo aveva conferito in cambio di un suo fattivo interessamento per l'affidamento di appalti, come al riguardo puntualizzato dall'avviso di conclusioni delle indagini penali di cui all'art. 415 bis più volte citato, nel quale - pur facendosi riferimento solamente ai rapporti intercorsi tra il OMISSIS e il OMISSIS sebbene l'imputazione penale coinvolgesse anche la OMISSIS - appariva in tutta la sua evidenza che l'incarico in questione non poteva che rappresentare la contropartita dei favori che coinvolgevano il OMISSIS al quale la OMISSIS era legata da relazione affettiva; peraltro, dalla conversazione n. V.2599.2 del 09.07.2021 - RIT n. 48/2021, il primo giudice rimarcava come fosse stata la stessa OMISSIS a riferire che il OMISSIS aveva firmato in maniera superficiale e

condiscendente l'autorizzazione all'incarico.

Lo stesso ordine di considerazioni è stato dal primo giudice seguito anche nella valutazione dell'incarico conferito sempre dalla società IWH s.r.l. al dipendente OMISSIS in data 14 giugno 2021, per l'importo di euro 5.000,00. Ritiene il Collegio che anche in questo caso non possa dubitarsi della fittizietà del conferimento al solo scopo di camuffare un'utilità concessa in cambio dei favori che il OMISSIS e la OMISSIS erano in grado di concedere all'imprenditore privato più volte menzionato.

Al riguardo è, infatti, sufficiente il riferimento operato dal primo giudice alla intercettazione V.7.2 del 30 giugno 2021 riguardante un colloquio intercorso tra lo stesso OMISSIS e la OMISSIS in ordine al fatto che il primo era già andato in banca per prelevare il contante, dopo l'accredito ricevuto dalla IWH a fronte dell'incarico che gli era stato conferito, e al fatto di come spartire la somma tra loro e con il OMISSIS, spartizione di denaro peraltro accennata anche nel colloquio telefonico intercettato e trascritto con il n. V.161.2.

Traendo le debite conclusioni da quanto sin qui osservato, il Collegio non può che ritenere la sentenza impugnata scevra da censure logico-giuridiche nella parte motiva in cui ha dato conto della responsabilità della OMISSIS riguardo al danno da tangente, ciò sia sotto il profilo causale che sotto quello del dolo. Non può, infatti, condividersi riguardo all'elemento soggettivo il richiamo all'art. 21 del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a tenore del quale *“la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso”*.

La novella ha sì introdotto nel processo per responsabilità amministrativa una nozione dell'elemento soggettivo di evidente matrice penalistica, ma ritiene il

Collegio che essa vada interpretata alla luce delle peculiarità che connotano il processo contabile e che possono condurre alle seguenti considerazioni.

Il riferimento dettato dall'art. 21 alla *“volontà dell'evento dannoso”*, se nel diritto penale il *“dolo dell'evento”* trova ragion d'essere nella condotta tipizzata dalla previsione di reato, nel caso dell'illecito contabile il *“danno, che è un evento in senso giuridico conseguente alla condotta illecita, difficilmente è oggetto di volizione diretta in un sistema che dovrebbe essere improntato al principio di buon andamento* (Sezione d'appello per la Sicilia con la sent. n. 62/A/2023 del 9 novembre 2023).

Ne consegue che alla domanda se *“ai fini della prova del dolo, la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso sia compatibile solo con ipotesi di dolo intenzionale (in cui l'agente ha di mira proprio la realizzazione del danno) e, al limite, di dolo diretto”*, ovvero se possa conciliarsi *“anche con il dolo eventuale, che costituisce lo stadio più lieve d'intensità dolosa”*, il Collegio ritiene di dover fornire risposta positiva in tal senso, anche perché in base alla giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte la volontarietà dell'evento è da ritenersi senz'altro immanente nella nozione di dolo eventuale (*ex pluribus*, Sezioni unite penali, sent. 18 settembre 2014, n. 38343), per la cui sussistenza è infatti sufficiente *“una positiva adesione all'evento, una volontà indiretta nei confronti delle conseguenze collaterali ed accessorie della condotta, che, sulla base di una chiara visione delle prospettive di quest'ultima, esprima una volontaria determinazione alla condotta anti-giuridica”*.

Così opinando, il Collegio è dunque dell'avviso che nel giudizio contabile possa ben trovare collocazione la nozione di dolo eventuale di matrice

penalistica anche alla luce dell'art. 21 cit., ciò anche nella considerazione del fatto che, come opportunamente osservato dall'indicata giurisprudenza d'appello, là dove la disposizione avesse voluto escluderlo *“dal proprio ambito applicativo, lo avrebbe fatto espressamente (“ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”)*”.

Ebbene, tornando al caso di specie, alla luce degli elementi di gravità che hanno connotato la condotta dell'appellante, non può dubitarsi del fatto, che sul piano psicologico, la stessa abbia serbato adesione alle conseguenze dannose collaterali derivanti dalla sua attività.

III.2 Non meno infondato deve ritenersi il terzo motivo di gravame, con cui l'interessata lamenta l'illegittimità della sentenza in punto di quantificazione del danno addebitato

Secondo la OMISSIS, il primo giudice avrebbe al riguardo violato la disposizione di cui all'art. 150 del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77.

In proposito il Collegio non può che denotare come il richiamo a detta norma sia del tutto inconferente.

Come correttamente osservato dalla Procura generale nelle conclusioni in atti, il caso di specie non è incentrato su un danno da mancata restituzione di emolumenti illecitamente erogati o percepiti da soggetti terzi, bensì su un pregiudizio erariale riconducibile a condotte illecite penalmente rilevanti.

D'altra parte, anche a volere in ipotesi ritenere rilevante l'art. 150 cit., la giurisprudenza contabile si è comunque attestata sulla conclusione che in casi di danno erariale per somme illecitamente percepite, il risarcimento da porre a carico del responsabile deve essere sempre quantificato al lordo del carico

fiscale (Corte dei conti, Sez. riunite, 12 ottobre 2020, n. 24/QM e 11 ottobre 2021, n. 13/QM).

L'appello della sig.ra OMISSIS dev'essere pertanto integralmente respinto.

IV. Passando ad esaminare la posizione del sig. OMISSIS, occorre sinteticamente rammentare che con la sentenza appellata è stata riconosciuta la sua responsabilità, nella qualità di dirigente amministrativo della Provincia di Ascoli Piceno, in ordine al danno da mancata concorrenza per via di numOMISSISi appalti illegittimamente conferiti nel periodo dal 2015 al 2021 alla ditta IWH s.r.l. e alle società a essa collegate, B4I s.r.l. e Sea Gruppo s.r.l.; tale danno è stato dalla Procura regionale determinato in euro 24.691,57, pari al 10% dell'importo di euro 246.915,72 pagato alle affidatarie, ed è stato integralmente addebitato con la sentenza gravata al OMISSIS stesso.

Oltre a tale posta di danno, la Procura regionale aveva altresì contestato il danno da tangente nell'identico importo di euro 13.000,00 prospettato per gli stessi fatti anche a carico della OMISSIS, ma il primo giudice, escluso che di detto danno potesse fare parte anche la somma di euro 3.000,00 oggetto di una dazione effettuata a esclusivo beneficio della suddetta OMISSIS, ha ritenuto che il restante importo di euro 10.000,00 potesse sì essere ascritto al OMISSIS a titolo di danno da tangente ma non allo stesso addebitabile in punto di effettivo risarcimento, in quanto assorbito nel danno da concorrenza previamente quantificato in euro 24.691,57.

Nei confronti del OMISSIS, come anche della OMISSIS, ma nei suoi riguardi la sentenza di primo grado ne ha escluso la sussistenza, la Procura regionale ha inoltre contestato un danno da disservizio di euro 42.408,24, pari l 10% delle retribuzioni percepite dallo stesso nel periodo compreso tra l'anno 2018

e il 2021, ovvero il periodo in cui, secondo il requirente si sarebbe registrata una intensificazione delle attività illecite perpetrate in danno dell'amministrazione provinciale; la domanda è stata però parzialmente accolta, sul rilievo che per il medesimo periodo preso in esame dalla Procura regionale, la valutazione condotta dall'OIV sulla performance del OMISSIS si era concretizzata in giudizi più che positivi circa il raggiungimento degli obiettivi prefissati, pertanto il danno da disservizio, seppur sussistente, avrebbe dovuto essere addebitato nella misura del 5% delle retribuzioni percepite, quindi nel complessivo importo di euro 20.000,00.

Infine, sempre nei confronti del OMISSIS, il primo giudice ha emesso condanna per euro 5.100,00, in luogo dell'importo di domanda pari ad euro 6.500,00, a titolo di danno patrimoniale derivante dal pagamento in favore della IWH s.r.l. di un corso di formazione non regolarmente espletato in favore dell'amministrazione provinciale.

Tanto premesso, con il primo motivo di gravame e con riferimento alla prima posta di danno da omessa concorrenza, il sig. OMISSIS ha innanzitutto escluso la sussistenza di un suo apporto causale, sul rilievo che le determine di aggiudicazione degli appalti contestati dal requirente contabile avevano visto la firma della funzionaria OMISSIS, all'uopo delegata dallo stesso dirigente OMISSIS, mentre con riguardo al danno in senso stretto, l'appellante ne ha prospettato l'insussistenza sotto il profilo della mancata prova, trattandosi di una tipologia di danno che non potrebbe essere ritenuta *in re ipsa* "onde evitare una sorta di responsabilità sanzionatoria". Al riguardo ha, inoltre, riproposto l'eccezione di prescrizione, atteso che la base di calcolo di detto danno è stata ancorata al periodo 2015-2021; in ogni caso, in punto di

esatta quantificazione del danno da omessa concorrenza, il primo giudice avrebbe dovuto escludere dalla base di calcolo l'importo degli affidamenti disposti con le citate determinazioni n. 536 e n. 537 del 2021, in quanto assunte dal segretario generale, così come avrebbe dovuto escludere gli importi di euro 18.300,00 ed euro 18.525,00 rispettivamente riguardanti gli appalti in favore della B\$I s.r.l. e SEA s.r.l., giacché richiesti dalla Provincia in compensazione di altri crediti. Con riferimento all'addebito di responsabilità per il mancato espletamento di un corso di formazione da parte della società IWH s.r.l., il OMISSIS ha in primo luogo lamentato il fatto che il primo giudice non abbia preso affatto in considerazione il ruolo svolto dall'ing. OMISSIS, l'unico in grado di poter programmare una procedura di gara con i necessari parametri, tra cui principalmente quello legato al numero di giorni/uomo; inoltre sarebbe del tutto insussistente l'elemento soggettivo del dolo anche alla luce del disposto di cui all'art. 21 del d.l. n. 76/2020. Con particolare riferimento all'incarico extraistituzionale conferito alla OMISSIS dalla ditta IWH s.r.l. dietro il compenso di euro 5.000,00 ritenuto dal primo giudicante come il corrispettivo di una tangente da addebitare anche alla responsabilità del OMISSIS, il dirigente ha rivendicato la sua completa estraneità, nonché la legittimità dell'incarico stesso, atteso che la OMISSIS non si sarebbe trovata in alcuna situazione di conflitto d'interesse e in ogni caso considerato che l'incarico non era fittizio; altrettanto ha in sostanzialmente addotto per il danno da tangente di euro 5.000,00, pari all'importo corrisposto al sig. OMISSIS per l'incarico conferito dalla ditta IWH s.r.l.. Infine, riguardo al danno da disservizio, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, la condotta dell'appellante sarebbe stata improntata al rispetto dei principi di

legalità, efficacia, efficienza e imparzialità dell'azione amministrativa per tutto il periodo 2018-2021, pertanto il danno sarebbe insussistente o, al più, sarebbe da ridurre, posto che nel computo dello stesso, pur con il parametro del 5% utilizzato dal primo giudice, andrebbero esclusi gli anni 2018, 2019 e il primo semestre 2020, per ancorarne la decorrenza al 1° luglio 2020, data di inizio della relazione affettiva con la OMISSIS, relazione che in sentenza è stata posta a supporto del sistema corruttivo e di connivenze perpetrato in danno della Provincia.

Il motivo di gravame deve essere disatteso per ciò che riguarda il danno da lesione alla concorrenza e da tangente, mentre merita accoglimento per ciò che concerne il danno da mancato svolgimento del corso di formazione e il danno da disservizio.

Partendo dalla considerazione del danno da lesione ai diritti della concorrenza, deve essere preliminarmente respinta l'eccezione di prescrizione.

In proposito, occorre prima di tutto rimarcare la genericità ed indeterminatezza dell'eccezione, giacché pur a fronte dell'analitica elencazione delle voci di spesa confluenti nel danno in questione riportata nelle pagine 38 e 39 della sentenza impugnata, ove sono state indicate le determine, i relativi importi e gli anni di riferimento delle stesse, l'appellante, esclusa ogni ipotesi di occultamento doloso, si è però limitato ad eccepire la prescrizione per *“parte degli importi oggi pretesi”*, a fronte del fatto che l'invito a dedurre gli era *“stato notificato nel mese di giugno 2022”* e che gli *“affidamenti incriminati risalgono al 2015 in poi ed erano ben noti a tutta l'Amministrazione”* (cfr. pag. 18 dell'atto d'appello, che di fatto ripropone quanto già eccepito in primo grado a pag. 48 della memoria di costituzione

dinanzi alla Sezione giurisdizionale per le Marche).

A ogni buon conto, pur in mancanza di una compiuta individuazione delle voci di spesa verso cui l'eccezione è diretta, il Collegio ritiene convincente l'impostazione al riguardo seguita dal giudice di prime cure, che nel puntualizzare come la violazione delle regole sulla tutela della concorrenza e della rotazione fosse stata in fattispecie perpetrata attraverso il sistema del frazionamento della spesa in aperto contrasto con gli artt. 63, co. 5, del d.lgs. 50/2016 (già art. 57 co. 5 del d.lgs. 163/2006) e 106, comma 11, d.lgs. 50/2016 (già art. 23 l. 62/2005) (cfr. pag. 53 della sentenza impugnata), così da consentire l'affidamento allo stesso imprenditore di appalti che altrimenti non avrebbero potuto essergli aggiudicati in via diretta, ha poi logicamente dedotto che, poiché tale sistema avrebbe potuto essere conoscibile solo a partire dalla seconda aggiudicazione avvenuta nel giugno 2017, la notificazione dell'invito a dedurre effettuata il 10 giugno 2022 non poteva che ritenersi tempestiva e tale da impedire la prescrizione anche per le spese sostenute antecedentemente al giugno 2017, in quanto prima di quella data dette spese non sarebbero state altrimenti conoscibili a causa del sistema poc'anzi accennato e che, osserva il Collegio, si è di fatto tramutato in una forma di occultamento doloso del danno.

Nel merito della voce di danno in questione e con riguardo al profilo causale, l'unica censura che il OMISSIS muove alla sentenza gravata è quella di non aver adeguatamente valorizzato l'efficacia esimente che avrebbe potuto essere ricondotta alla delega alla firma che lo stesso dirigente aveva rilasciato nei confronti della funzionaria OMISSIS, delega in forza della quale le determine di spesa oggetto di contestazione erariale erano state sottoscritte in forma

autografa proprio dalla OMISSIS, a nulla rilevando che la stessa, utilizzando del tutto arbitrariamente le credenziali del OMISSIS, avesse poi apposto sugli stessi provvedimenti la firma digitale di quest'ultimo, atteso che, secondo l'ordinamento interno della Provincia di Ascoli Piceno, l'unica sottoscrizione che avrebbe potuto avere efficacia legale sarebbe stata esclusivamente quella in forma autografa.

Trattasi di un'impostazione che non persuade.

Sul punto non si può che condividere quanto evidenziato nella impugnata sentenza, là dove si è fondatamente osservato come l'atto con cui il OMISSIS aveva attribuito alla OMISSIS le funzioni di *"vicario con delega alla firma"* non avrebbe potuto sottrarre l'attività del delegato dalla sfera di responsabilità del delegante, atteso che, denota il Collegio, l'attribuzione delle funzioni di vicariato non può in alcun modo comportare una limitazione delle funzioni di sovrintendenza, direzione e controllo spettanti al dirigente titolare delle funzioni stesse, di talché l'attività gestionale posta in essere dal delegato non può svolgere alcuna efficacia scriminante di eventuali responsabilità per danni derivanti dai provvedimenti posti in essere, salvo che non si dimostri essersi trattato di un'attività del delegato che, pur con l'impiego della dovuta diligenza, il titolare non avrebbe potuto in alcun modo rilevare, impedire ed eventualmente denunciare.

Ebbene, tale paradigmatica situazione non si è certo verificata nel caso di specie, dove anzi dalle dichiarazioni rese dalla OMISSIS (SIT del 4 ottobre 2021) emerge l'esatto contrario, ovvero che le aggiudicazioni nei confronti della società IWH s.r.l. del sig. OMISSIS erano state di fatto disposte dal dirigente OMISSIS, evidentemente in conseguenza di un complesso rapporto

basato su un illegale sistema di scambio, anche indiretto, di reciproche utilità e favori.

Alla stregua di tali considerazioni nessun pregio può avere il fatto che sulle determinazioni sottoscritte dalla OMISSIS sia poi stata apposta la firma in digitale del OMISSIS, perché al di là di ogni altra considerazione sulla valenza, o meno, della firma digitale e sull'eventualità che la stessa sia stata apposta dalla OMISSIS facendo arbitrario uso delle credenziali del dirigente, ciò che deve ritenersi dirimente è il fatto che si è trattato di spese rispetto alle quali il OMISSIS aveva assunto la posizione del *dominus* sul piano sostanziale.

Per tali ragioni non può avere altresì rilievo il fatto che le determinazioni n. 800 e n. 801 del giugno 2021, sempre per l'affidamento di servizi alla più volte citata IWH s.r.l., fossero state adottate quando il OMISSIS si trovava in ferie, ciò ove si consideri che, contrariamente a quanto sostenuto dallo stesso nell'atto d'appello a proposito della trascrizione della conversazione telefonica T9 del 17 giugno 2021 - dal primo giudice addotta a supporto della responsabilità in parte qua e riguardo alla quale l'appellante ha asserito che dalla *"lettura del brogliaccio"* non risulterebbe chiaro se egli era stato, o meno, presente al colloquio intercettato per tutta la durata della conversazione stessa - non si può non osservare come dall'elenco delle trascrizioni redatto dalla Guardia di Finanza in esito all'istruttoria, a proposito di detta trascrizione risulta che si è trattato di un colloquio tra lo stesso appellante, il sig. OMISSIS e il sig. OMISSIS, nel corso del quale si è parlato di *"come procedere all'acquisto dal MEPA della fornitura da IWH s.r.l., poi concretizzatosi con l'emissione delle determine n. 800 RG e n. 801 RG del 22 giugno 2021, per*

l'importo di euro 20.548,00 ed euro 47.641,00".

Quanto alla spesa sostenuta dalla Provincia di Ascoli Piceno in violazione delle regole sulla tutela della concorrenza a seguito delle determine n. 536 e n. 537 del 21 aprile 2021, il Collegio non può che richiamare le osservazioni precedentemente formulate a proposito dell'appellante OMISSIS, pertanto nessun pregio possono acquisire le argomentazioni difensive svolte dal OMISSIS con il motivo in esame per avvalorare un'inesistente responsabilità del segretario generale ancorché firmatario delle determine stesse.

Nel delineato contesto appare, quindi, scevra di vizi la quantificazione del danno da lesione alla concorrenza operata dal primo giudice, non potendosi ritenere idonee a intaccarne l'impostazione nemmeno le osservazioni difensive svolte in merito al fatto che i corrispettivi delle determine n. 536 e n. 537, in quanto annullate in autotutela, sono stati poi richiesti in restituzione alle ditte beneficiarie e siano oggetto di un procedimento di compensazione, perché nel ribadire quanto fatto presente trattando l'appello della OMISSIS, si deve in aggiunta considerare che, là dove dette somme dovessero essere recuperate dall'amministrazione provinciale, di esse se ne dovrà tenere conto, ovviamente nel rispetto della percentuale di calcolo del 10 per cento fissata dal primo giudice per la quantificazione del danno in rassegna, in sede di esecuzione della sentenza.

Infine, nessun pregio può essere attribuito alla tesi che dalla intercettazione telefonica V.5.2. del 17 giugno 2021 emergerebbe la correttezza della condotta complessivamente osservata, perché è sì vero che in detta intercettazione il OMISSIS dice alla OMISSIS della necessità di assicurare un "collaudo" delle attività e dei servizi appaltati, ma non vede il Collegio come

da ciò possa trarsi l'esclusione di una responsabilità per danno erariale che appare invece fondata alla luce di ben altri e più robusti indizi di addebito dei quali si è dato esaurientemente conto.

Quanto al danno da tangente, posto che nei confronti del OMISSIS il danno è stato quantificato limitatamente ai due importi di euro 5.000,00 corrispondenti ai compensi per incarichi conferiti dalla IWH s.r.l. alla OMISSIS e allo OMISSIS, il Collegio non può che richiamare quanto in precedenza osservato e ribadire anche in questa sede, alla luce delle argomentazioni svolte dal primo giudice in sentenza, la natura fittizia degli incarichi stessi. Pertanto, il motivo d'appello deve essere sul punto del tutto disatteso, anche in condivisione con la scelta del primo giudice di ritenerlo "assorbito" in quello da lesione della concorrenza, ciò nella considerazione del fatto che, in presenza di un conclamato danno da aumento dei costi a carico dell'amministrazione per via della violazione delle regole della concorrenza, l'aggiunta dell'ulteriore danno da tangente avrebbe potuto porsi solo in misura pari alla differenza tra l'ammontare delle tangenti e i maggiori costi derivanti dalla lesione alla concorrenza, di talché in fattispecie, poiché la misura del danno da tangente ascrivibile nell'importo di euro 10.000,00 era inferiore a quello da lesione alla concorrenza pari ad euro 24.691,57, ecco che si è potuto ammettere la ricomprensione del primo nel secondo.

La sentenza merita dunque conferma *in parte qua*, stante la condotta causale sin qui descritta e l'elemento soggettivo del dolo, della cui sussistenza non può dubitarsi, potendo trovare spazio anche in questa sede le stesse argomentazioni svolte a proposito dell'appello OMISSIS anche per ciò che concerne il riferimento difensivo all'art. 21, d.l. n. 76/2020.

Passando alla contestazione di danno derivante dal mancato espletamento di un corso di formazione affidato alla ditta IWH s.r.l., la sentenza impugnata ha, come detto, accolto in parte la domanda, addebitando al OMISSIS la somma di euro 5.100,00 in luogo della cifra oggetto di domanda pari invece a 6.500,00 euro.

Sul punto, ritiene il Collegio che, come in precedenza accennato, la sentenza debba essere riformata in accoglimento del motivo d'appello.

Posto, infatti, che appare incontestato che all'organizzazione del corso fosse preposto altro dipendente, segnatamente l'ing. OMISSIS, come peraltro riconosciuto nella sentenza impugnata dove a questo proposito si fa riferimento a detto funzionario come colui che avrebbe dato l'*input* all'avvio del corso, non vede il Collegio come dall'adozione della determina n. 1404/2021 di affidamento del corso stesso alla IWH s.r.l. assunta dal OMISSIS possa, poi, farsi discendere anche il danno da mancato espletamento del corso se, come in fattispecie, non si adducano indizi idonei a far ritenere che detto affidamento fosse stato effettuato con la consapevolezza che il corso non si sarebbe svolto.

Tutto ciò senza contare il fatto che, almeno secondo quanto statuito dal giudice di prime cure, il corso ha poi avuto svolgimento ancorché in parte e con modalità diverse da quelle che avrebbero dovuto essere osservate, col che appare evidente come la questione si sarebbe, al più, dovuta porre in termini di omessa vigilanza sul regolare svolgimento di un'attività gestionale foriera di una spesa dannosa, ossia sulla base di una contestazione del tutto diversa da quella rivolta al OMISSIS nel caso in esame, in cui l'assunto attoreo è stato sostanzialmente quello di avere avallato, peraltro senza alcuna valutazione

della componente psicologica nemmeno delineata nell'atto di citazione (cfr.

pag. 47 dello stesso) il mancato svolgimento di un corso comunque pagato.

Pertanto, la sentenza deve essere sul punto riformata per insussistenza del nesso causale e, a fortiori, del requisito soggettivo della responsabilità posta a carico del OMISSIS.

Altra posta di danno sulla quale il Collegio non ritiene di poter condividere le conclusioni cui è giunta la Sezione territoriale è quella del danno da disservizio.

Com'è noto, il danno da disservizio ha origine pretoria ed è stato creato dalla giurisprudenza contabile come categoria di sintesi per una serie di condotte colpevolmente disfunzionali, pertanto idonee a incidere negativamente sulla qualità della prestazione lavorativa e/o sulla sua materiale esecuzione.

Tipica in tal senso è la mancata resa del servizio, disservizio in senso stretto, che evidentemente si verifica quando l'attività si sia discostata dalle linee essenziali invece previste per quella altrimenti dovuta (Sez. II[^] n. 43/2020 e Sez. III[^] n. 159/2020); altro caso tipico è quello rappresentato dalle situazioni in cui si registra una "riduzione di efficienza" rispetto agli obiettivi da perseguire (Sez. I[^] n. 523/2012; Sez. II[^] n. 293/2019) o, ancora, si verificano disfunzioni nella gestione che a loro volta impongono costi per il ripristino del corretto funzionamento dell'apparato amministrativo (Sez. II[^] n. 8/2017).

Tra le figure sintomatiche che la giurisprudenza include nel danno da disservizio vi è anche quella conseguente all'"esercizio illecito di pubbliche funzioni", il cui *vulnus* è anche definito "danno da servizio apparente" o "disservizio in senso ampio", perché caratterizzato dallo sviamento della funzione istituzionale verso finalità egoistiche del pubblico funzionario e

perché è causa d'interruzione del sinallagma lavorativo quale conseguenza logica della devianza dal modello di condotta che, invece, si sarebbe dovuto osservare, così rendendo l'intera gestione "*desostanziata*", ossia del tutto priva di utilità per l'Amministrazione d'appartenenza e, pertanto, foriera di danno (Sez. II app. n. 111 del 2020, n. 154 del 2022).

Nel caso di specie occorre tuttavia considerare che, pur a fronte di un contesto comportamentale connotato da plurime illiceità, il primo giudice ha però osservato che sulla base della valutazione condotta dall'OIV, il dirigente OMISSIS aveva riportato un giudizio nel complesso più che positivo, essendogli stato assegnato il punteggio di 95 su 100 riguardo al raggiungimento degli obiettivi compresi nella programmazione; pertanto, in un siffatto contesto, appare evidente come l'attività gestionale svolta dall'appellante non si sarebbe potuta prestare a essere valutata nei termini delineati dalla sopra citata giurisprudenza, bensì nella minima stabilita dal primo giudice, con la conseguenza che la decisione di addebito sul punto assunta deve essere integralmente disattesa.

IV.1 Quanto al secondo motivo di gravame, con il quale il OMISSIS ha lamentato l'erroneità della sentenza in punto di quantificazione del danno addebitabile al lordo delle ritenute fiscali, quindi in violazione del disposto di cui all'art. 150 del d.l. n. 34/2020, il Collegio non può che respingerlo sulla base di quanto in precedenza osservato e dedotto trattando dell'appello della sig.ra OMISSIS.

V. Rimane da esaminare l'appello incidentale della Procura regionale.

Con il primo motivo di gravame, l'Ufficio lamenta l'errore di giudizio in cui sarebbe incorso il primo giudice per via del mancato accoglimento della

domanda erariale formulata a carico del OMISSIS e della OMISSIS in merito

al riconoscimento di mansioni superiori nei confronti di quest'ultima.

Al riguardo, l'appellante ha in premessa fatto riferimento alla relazione

affettiva tra i due dipendenti per sottolineare il dovere di astensione del

dirigente nel procedimento che ha portato all'accordo di conciliazione del 27

novembre 2020 e al riconoscimento di compensi pari ad euro 9.000,00 in

favore della dipendente; ha evidenziato che la richiesta di riconoscimento

delle mansioni superiori era stata formulata dall'interessata tramite il suo

avvocato in data 18 aprile 2019, ma che la stessa era stata respinta dall'allora

segretario generale con una nota del 29 aprile 2019 e con argomenti tutt'altro

che generici nel rappresentare che quelle svolte dalla OMISSIS erano attività

tutte ascrivibili alle mansioni proprie di un istruttore amministrativo di area C;

la Procura regionale ha, inoltre, fatto leva sullo "straordinario tempismo" con

cui sarebbe intervenuto il OMISSIS, dopo la conciliazione, per l'approvazione

del relativo verbale in sede sindacale con la determinazione n. 1268 del

3.12.2020 e per la liquidazione in favore della OMISSIS della somma di euro

9.000,00 entro la data del 31.1.2021. Ancora, la Procura regionale ha

sostenuto che l'attività svolta dalla OMISSIS non era connotata da poteri o

dall'assunzione di responsabilità proprie di una categoria professionale

superiore, né che fosse prevalente, in termini temporali e quali-quantitativi, lo

svolgimento di mansioni realmente superiori; pertanto, l'illiceità del

riconoscimento del predetto importo si configurerebbe tanto dal punto di vista

oggettivo, trattandosi di emolumenti non dovuti, quanto dal punto di vista

soggettivo, dal momento che il OMISSIS, in evidente situazione di conflitto

di interessi, avrebbe dovuto astenersi dall'intervenire nel procedimento.

Trattasi di una impostazione che non persuade.

In proposito, il primo giudice ha correttamente distinto la posizione dei due dipendenti interessati, esaminando *in primis* quella della OMISSIS per giungere alla condivisibile conclusione che, in mancanza di una evidenza non tanto probatoria ma quantomeno indiziaria - non potendosi certo ritenere tale la presenza di una relazione sentimentale tra i due – dell'esistenza di un accordo finalizzato al riconoscimento di mansioni superiori non dovute, non può certo ravvisarsi alcun apporto causale nella dinamica di una spesa ipoteticamente dannosa da cui trae beneficio la dipendente mediante la corresponsione dei relativi emolumenti, ancorché la stessa ne avesse fatto domanda.

Quanto al OMISSIS, il primo giudice, pur avendo riconosciuto che il dirigente avrebbe dovuto astenersi dal presenziare alla procedura conciliativa, dichiarando la propria situazione d'incompatibilità in un procedimento per il quale sarebbe stato possibile delegare altro dirigente alla sottoscrizione dell'accordo conciliativo del 27 novembre 2020, ha tuttavia, per un verso, fondatamente osservato che la violazione del dovere di astensione non può di per sé costituire prova del danno in assenza di elementi che dimostrino la specifica intenzione di avvantaggiare la dipendente e, per altro verso, non potendosi altresì ricollegare al danno in questione anche l'ipotizzata irregolarità della nomina del legale che avrebbe dovuto rappresentare gli interessi dell'amministrazione (va detto che su tale profilo non vi è alcuna censura d'appello da parte della Procura regionale), ha puntualizzato che il requirente non solo non ha illustrato le ragioni dell'insussistenza delle mansioni superiori e nemmeno ha chiesto una prova per testi al fine di

dimostrarlo, essendosi limitato a basare l'assunto sul fatto che la richiesta precedentemente formulata dalla OMISSIS era stata rigettata, come detto, dal segretario generale. In concreto, il primo giudice ha osservato che da parte della Procura regionale non era stata fornita alcuna specificazione su quali fossero le mansioni *“superiori infondatamente rivendicate e quali in concreto le mansioni svolte, in modo da far ritenere al Collegio erroneo l'esito della conciliazione”* (pag. 31 della sentenza impugnata).

Ebbene, ritiene il Collegio che tale stato di cose permanga anche in appello, giacché con il motivo in esame, al di là del mero richiamo alla nota con la quale il segretario generale aveva respinto la domanda di mansioni superiori, la Procura appellante non ha certo indicato quali attività aveva realmente svolto la OMISSIS tali da non consentirle alcun riconoscimento di mansioni superiori.

Né, d'altra parte, indicazioni in tal senso possono ricavarsi dalla nota del 29 aprile 2019 del segretario generale OMISSIS di risposta alla domanda della dipendente, perché è sì vero che in essa si afferma che le mansioni non erano ascrivibili al profilo di istruttore direttivo, ma senza però si prendessero in esame nella nota segretariale, per contestarle singolarmente, spiegando le ragioni per le quali non avrebbero dovuto ritenersi incluse nella categoria superiore le mansioni che invece la OMISSIS aveva enumerato come tali, (nella nota del segretario generale si è in proposito fatto riferimento alla sola declaratoria di massima del mansionario descritta nel contratto collettivo di lavoro per i dipendenti degli enti locali del 31 marzo 1999 e confermata da quello del 21 maggio 2018); il tutto non senza sottacere che nel parere legale redatto dal professionista incaricato dalla Provincia, parere mai contestato,

come opportunamente osservato dal giudice di prime cure, il rischio di soccombenza dell'amministrazione in una vertenza di lavoro sarebbe stato almeno pari al 60%.

Con il secondo motivo di impugnazione, la Procura regionale contesta la decisione del primo giudice di respingere la domanda risarcitoria a carico della OMISSIS per il danno da disservizio.

Anche questa censura non è meritevole di accoglimento.

In proposito non possono che richiamarsi le osservazioni già formulate a proposito della stessa posta di danno prospettata a carico del OMISSIS, in più condividendo la considerazione svolta dal primo giudice in ordine alla connotazione episodica delle condotte dannose poste in essere dalla OMISSIS, al fatto che le stesse avrebbero al più dovuto essere ricomprese nel solo periodo 2020 e 2021 e al fatto che, comunque, le valutazioni riportate dalla dipendente in ordine alle *performances* della sua attività erano state comunque sempre altissime, precisamente 97/100 per il 2019 e 96/100 per il 2020.

Con il terzo motivo di gravame, la Procura regionale contesta la sentenza impugnata in merito alla individuazione delle condotte illecite e alla quantificazione delle diverse poste di danno a carico del OMISSIS, in sostanza censurando la decisione del primo giudice di assorbire il danno da tangente in quello da lesione dei diritti della concorrenza e, comunque, di averne ridotto il *quantum* rispetto all'oggetto di domanda.

Al riguardo valga quanto sugli stessi punti osservato esaminando l'appello incidentale del OMISSIS, sicché il motivo in questione non può che ritenersi sotto questo profilo assorbito dalle deduzioni ivi formulate.

In conclusione, l'appello della sig.ra OMISSIS deve essere integralmente

respinto, così come respinto deve essere l'appello della Procura regionale per le Marche, mentre deve essere parzialmente accolto il gravame del sig. OMISSIS.

Quanto alla domanda di esercizio del potere riduttivo, la connotazione soggettiva delle condotte causali non ne consente l'accoglimento per entrambi gli appellanti OMISSIS e OMISSIS.

VI. Le spese, pur in presenza di un accoglimento parziale, seguono il principio della soccombenza ex art. 31, comma 1, c.g.c. nei termini di seguito statuiti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, riuniti gli appelli in epigrafe:

a) respinge l'appello della sig.ra OMISSIS e, per l'effetto, conferma a suo carico la sentenza impugnata.

b) Accoglie parzialmente l'appello incidentale del sig. OMISSIS OMISSIS OMISSIS e, per l'effetto, in parziale modifica della sentenza gravata, lo condanna al pagamento di euro 24.691,57, fermi restando gli accessori statuiti dal primo giudice.

c) Respinge l'appello incidentale della Procura regionale per le Marche.

d) Dispone la conversione in pignoramento dei sequestri conservativi autorizzati con decreto presidenziale del 7 giugno 2022 e parzialmente confermati con ordinanza del giudice designato n. 17 del 15 luglio 2022 a carico:

- del sig. OMISSIS OMISSIS OMISSIS, nei limiti dell'importo di condanna riportata nel presente grado di giudizio, pari ad euro 24.691,57

- della sig.ra OMISSIS, nell'importo di euro 13.000,00 già autorizzato

in primo grado.

Condanna gli appellanti OMISSIS e OMISSIS OMISSIS OMISSIS al

pagamento delle spese di giudizio, che sino alla pubblicazione della presente

sentenza liquida in euro 448,00 (QUATTROCENTOQUARANTOTTO/00).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2024.

L'Estensore

Il Presidente

Domenico Guzzi

Rita Loreto

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 11 LUGLIO 2024

Il Dirigente

Dott. Massimo Biagi

f.to digitalmente